

COMUNE DI CESANA TORINESE
Area servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia

COMPENSORIO DI PASCOLO
“CLAUSIS”

CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE PRECARIA DEL
COMPENSORIO DI PASCOLO “CLAUSIS” PER LE
STAGIONI ESTIVE DAL 2025 AL 2030

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI,
PATRIMONIO, AMBIENTE, ENERGIA
Serena Albis

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la concessione precaria dei terreni di proprietà del Comune di Cesana Torinese, siti nel comprensorio di pascolo denominato "CLAUSIS". La durata della presente concessione è da intendersi per anni 6 (sei) dalla campagna 2025 alla campagna 2030 comprese, da affidarsi secondo le modalità, forme e norme contenute dal presente Capitolato.


L'alpeggio comunale è composto da terreni di proprietà comunale individuati per il pascolo come da allegata planimetria e relativa tabella contenente i dati catastali delle superfici effettivamente in disponibilità e pascolabili. I dati forniti relativamente ai confini del lotto pascolivo e relative superfici catastali di proprietà comunale, ancorché pascolabili, rappresentano un dato certo ed inequivocabile, probatorio in caso di verifiche e controlli.

Successivamente all'aggiudicazione e precedentemente alla prima salita in alpe verrà redatto tra le parti un verbale di presa in carico del comprensorio di pascolo attestante lo stato dei beni oggetto della concessione. Al termine della durata del contratto verrà redatto un verbale di riconsegna dei terreni di pascolo, con annessa verifica in contraddittorio dello stato dei beni gestiti dal concessionario.

La concessione in oggetto è soggetta al diritto di prelazione, come previsto dalla Legge 203/1982 avente per oggetto "*Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei Fondi Rustici*" e successive modifiche. Sarà possibile pertanto esercitare il diritto di prelazione da parte del precedente concessionario ovvero conduttore del fondo, ai sensi della normativa vigente, sulle superfici oggetto di gara. A patto che il suddetto concessionario, ovvero conduttore del fondo, partecipi e sia ammesso alla presente procedura, ovvero non abbia alcun tipo di debito tributario o contributivo non regolarizzato nei confronti del Comune di Cesana Torinese e/o altri comuni dell'Unione Montana Olimpica Vialattea o sia coinvolto in procedimenti penali e/o amministrativi.

Art. 2 - U.B.A. PASCOLABILI E SUPERFICI PASCOLABILI COMUNALI

I terreni oggetto della presente concessione sono esclusivamente quelli di proprietà del Comune di Cesana Torinese, collocati all'interno del Comprensorio di Pascolo denominato "CLAUSIS", così come da planimetria e tabella con i dati catastali che seguono:




Carta comprensorio di pascolo

Particelle comunali e loro porzioni oggetto della concessione:

SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	TARA	SUP PASCOLABILE LORDA ha	SUP PASCOLABILE NETTA ha	SUP CATASTALI TOTALI ha
G	12	3	0,00	0,326	0,000	0,325
				19,067	0,000	244,179
			0,50	0,109	0,054	
			1,00	0,302	0,302	
		7	0,00	0,026	0,000	0,026
				15,729	0,000	622,016
			0,50	10,563	5,281	
			1,00	125,188	125,188	
		8	0,00	117,285	0,000	394,271
			0,50	60,637	30,318	
			1,00	7,130	7,130	
		EXT3	0,00	1,763	0,000	
	23	100	1,00	0,001	0,001	6,846
	24	115	0,00	0,352	0,000	0,466
			1,00	0,115	0,115	
		28	0,00	0,593	0,000	
		80	0,00	0,064	0,000	0,064
	25	29	0,00	0,202	0,000	0,203
			1,00	0,002	0,002	
				Totale	168,391	

N.B. I mappali riportati nel precedente elenco sono talvolta di grandi dimensioni, eventualmente condivisi con altri Comprensori di Pascolo e quindi conduttori. La superficie realmente affidata alla conduzione del Comprensorio di Pascolo CLAUSIS è indicata alla colonna E. Pertanto la porzione di proprietà comunale qui concessa è di fatto più piccola della reale superficie catastale sottesa dal confine di particella (colonna G).



Carta particelle catastali condivise

I dati di riferimento relativamente a superfici pascolabili comunali e carichi UBA sono desunti dal Vigente Piano Forestale Aziendale (da qui in avanti denominato PFA) del Comune di Cesana Torinese approvato con DGR n°9-221 del 04-10-2024:

COMPRESORIO	ESTENSIONE SUPERFICIE PASCOLABILE COMUNALE [ha]	UBA/Stagione SU PROPRIETA' COMUNALE [N.]
CLAUSIS	168,391	100

I carichi indicati dovranno essere confermati e/o aggiornati dalla compilazione dei Piani Pastorali Foraggeri (da qui in avanti denominati PPF) e/o loro aggiornamenti, se e solo se gli stessi saranno adottati dal Comune di Cesana Torinese e approvati dalla Regione Piemonte. Si specifica che qualora tali PPF venissero adottati dal Comune di Cesana Torinese e/o fossero utilizzati dalla ditta aggiudicatrice per aderire ad impegni aggiuntivi previsti dall'attuale programmazione PSR, o comunque il documento fosse approvato dalla Regione Piemonte, le modalità gestionali previste dal piano saranno vincolanti per la corretta conduzione del lotto pascolivo da parte dell'aggiudicatario. Eventuali difformità in merito, ove accertate, se perpetuate nel tempo, potranno essere oggetto di rescissione contrattuale, come previsto dall'Art. 25 del presente capitolato.

La conversione numero capi/UBA avviene mediante i coefficienti indicati dalla Regione Piemonte e riportati nel Regolamento Pascoli del Comune di Cesana Torinese Art. 5. L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Il concessionario dovrà essere proprietario di almeno il 70% dei capi da pascolare e potrà condurre in affidamento la restante parte per rientrare nei limiti imposti dal presente articolo.

Art.3 - DESCRIZIONE ED AMMONTARE DELLA CONCESSIONE DI PASCOLO

La concessione comprende i terreni esclusivamente di proprietà del Comune di Cesana Torinese collocati all'interno del Comprensorio di Pascolo CLAUSIS; a titolo di precisazione, la presente concessione NON interessa in alcun modo le superfici di proprietà privata collocate all'interno del Comprensorio di Pascolo THURES PRIVATI; eventuali utilizzazioni da parte del concessionario dovranno essere concordate direttamente con la proprietà.

I terreni oggetto della presente concessione sono in toto gravati da diritto di Uso Civico; pertanto, l'Amministrazione Comunale non garantisce l'utilizzo dei terreni messi a disposizione; qualora alcune parti dei terreni non siano utilizzabili per l'intera durata dell'affitto, nulla sarà dovuto dal Comune ad eventuale indennizzo.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, prima dell'aggiudicazione e/o per tutta la durata della concessione, la facoltà di sottrarre alla gestione in oggetto uno o più terreni, nel caso in cui gli stessi non siano utilizzabili per giustificati motivi sopravvenuti, senza che l'affittuario possa richiedere al Comune, a qualunque titolo, risarcimento od indennizzo alcuno.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva l'eventuale utilizzo dei terreni facenti parte della concessione durante la stagione invernale.

I beni oggetto della concessione conservano l'originaria destinazione d'uso in quanto gravati da diritto di Uso Civico e di conseguenza disciplinati dalla legge n°1766 del 16-06-1927 e successive modifiche/integrazioni. In considerazione della natura precaria e temporanea del presente contratto, lo stesso potrà essere revocato "ad nutum" da parte dell'Amministrazione Comunale per insindacabili esigenze di pubblico interesse.

In particolare, ogni anno, il Comune di Cesana Torinese si riserva la facoltà di assegnare in via prioritaria i propri terreni agli utenti di Uso Civico che abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui all'Art. 8 del Regolamento Pascoli del Comune di Cesana Torinese. Solo nel caso in cui le richieste degli aventi titolo siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, eventuale eccedenza potrà essere gestita dai Concessionari sulla base del

presente contratto di concessione amministrativa. Nel caso in cui, nel corso della concessione, alcune aree comunali, per qualsiasi motivo, fossero sottratte all'uso del concessionario, ai sensi di quanto stabilito nei periodi precedenti, il Comune provvederà alla perimetrazione delle aree interessate ed alla relativa comunicazione al Concessionario, avvalendosi della collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

Nel caso in cui, nel corso della concessione, alcune aree comunali, per qualsiasi motivo, fossero sottratte all'uso dei Concessionari, ai sensi di quanto stabilito nei periodi precedenti, il Comune provvederà alla perimetrazione delle aree interessate ed alla relativa comunicazione al Concessionario, avvalendosi della collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa. Eventuali sottrazioni di superficie, e quindi di carico UBA monticabile, rispetto a quanto previsto in sede di gara, saranno oggetto di revisione annuale del Canone di Concessione pagabile dall'aggiudicatario, considerando il valore della singola unità UBA quale quello posto a base d'asta.

Art.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E MONTICAZIONE ANNUALE

La durata della concessione sarà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna sino al termine della stagione estiva di monticazione 2030, ovvero 11-11-2030 (San Martino).

Il periodo di pascolo è consentito come previsto dal Regolamento Forestale vigente, nonché come atteso dal Regolamento Pascoli del Comune di Cesana Torinese all'Art. 7.

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata con il criterio dell'offerta in aumento rispetto alla base d'asta, con la modalità del massimo rialzo sulla base di gara proposta dalla stazione appaltante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Viene definito come importo a base di gara il Valore di € 50,00 per UBA monticabile. L'ammontare del Valore a base d'asta della presente concessione viene definito come segue:

Tabella importo base d'asta						
Comprensorio	A Affitto struttura d'Alpeggio €	B Affitto superfici pascolabili comunali €	C Totale Canone Annuale €	D Quota Assistenza Tecnica CFAVS (5% valore della Concessione oltre IVA) €	E Totale con Assistenza Tecnica E = C+D €	F Importo totale Concessione per anni 6 (sei) F=E*6 €
CLAUSIS	Non presente	5.000,00	5.000,00	250,00	5.250,00	31.500,00

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi concorrenti singoli, raggruppamenti di imprese ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. L'impresa, il mandatario o il consorziato esecutore dovrà risultare imprenditore agricolo a titolo principale coltivatore-diretto e la cooperativa di tipo agricolo. Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente più istanze di partecipazioni con soggetti diversi; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistono

situazioni di controllo oppure con rappresentanti o amministratori in comune, pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Non saranno ammesse ditte che, alla data di presentazione dell'offerta, hanno in essere contenziosi o debiti con il Comune di Cesana Torinese e/o con l'Unione Comuni Olimpici Vialattea o Comuni facenti parte.

Preso atto di quanto sopra i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

- capacità di contrarre con Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque stadio della procedura;
- non avere debiti o contenziosi con l'Amministrazione Comunale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC).

Il concorrente dovrà comprovare l'inesistenza delle fattispecie di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva, di cui all'istanza di partecipazione (Allegato_A), resa dal singolo soggetto, dal titolare nel caso di impresa individuale, dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica e/o costituzione di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'Art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, alla quale andrà allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In assenza dell'istanza di partecipazione, nonché delle offerte tecnica ed economica, il concorrente verrà escluso dalla procedura.

In assenza dei documenti da allegare all'istanza sarà consentito il soccorso istruttorio entro massimo 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

Si sottolinea inoltre che non potranno partecipare alla gara:

- i soggetti già concessionari nelle passate stagioni di monticazione che non siano in regola con il pagamento del canone alla data di pubblicazione del bando;
- i soggetti che si trovino in condizione di debiti di qualunque genere o contenziosi con l'Amministrazione comunale del Comune di Cesana To.se e/o con l'Unione Comuni Olimpici Vialattea o Comuni facenti parte.;
- i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque stadio della procedura.

Art.9 NORME PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo (Allegato_A) dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- di aver preso visione del bando di gara, del capitolato di gara e impegno al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- di aver preso conoscenza dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che si riferiscano alla concessione del Comprensorio di Pascolo di cui si fa richiesta di concessione;
- di essere consapevole che ogni errore e/o mancata o inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che l'impresa individuale o collettiva è in regola in materia di imposte, tasse, contributi e conseguenti adempimenti ai sensi del D. Lgs 36/2023. Viene fatta salva la possibilità della compensazione, qualora prevista dalla normativa nazionale;

- che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
- che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che l'impresa individuale o collettiva è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Per la partecipazione al bando i soggetti interessati dovranno dichiarare:

- di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dal del D. Lgs 36/2023 e smi;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Legge;
- di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia contributiva e previdenziale.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a Euro 1.000,00, costituita alternativamente:

- mediante presentazione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale di Cesana Torinese attestante il deposito provvisorio di pari importo in contanti od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- mediante presentazione di polizza fideiussoria assicurativa.
- mediante presentazione di Assegno Circolare non trasferibile intestato al Comune di Cesana Torinese;
- mediante presentazione di fideiussione bancaria;
- mediante presentazione di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze;

Ai sensi dell'comma 6, art. 106 del D.Lgs 36/2023 la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Per l'aggiudicatario l'efficacia della cauzione provvisoria cesserà automaticamente ad avvenuta stipulazione del contratto, mentre nei confronti dei partecipanti non aggiudicatari

cessa automaticamente decorsi 30 gg. dalla data di stipula del contratto di concessione con l'aggiudicatario.

Art.10 - NORME GENERALI E SUBCONCESSIONI

Come indicato dall'Art. 8 del D.Lgs n°134 del 05-08-2022 avente per oggetto "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/429, ai sensi dell'Art.41. comma 2, lettere a, b, g, h, i, e p, della legge 22 aprile 2021, n°53", comma 7 "... l'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto..."; la documentazione di cui sopra deve necessariamente essere consegnata al personale del Consorzio Forestale Alta Valle Susa all'atto dello scarico del bestiame. Si ricorda quanto riportato al comma 8 "... In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento..."; in tal caso la documentazione sanitaria del bestiame movimentato in alpe dovrà essere consegnato, al massimo, entro 3 giorni dall'avvenuta movimentazione al Consorzio Forestale Alta Valle Susa o alla Polizia Locale dell'Unione Olimpica Vialattea. La mancata consegna dei modelli sanitari e/o documenti attestanti la legittimità dello spostamento avvenuto potranno essere oggetto di rescissione contrattuale, oltre che di sanzione amministrativa, come previsto dall'Art. 18 del D.Lgs n°134 del 05-08-2022.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione ottenuta. L'inottemperanza di tale divieto sarà causa immediata di revoca della concessione. Tale fattispecie verrà applicata anche nel caso in cui le proprietà comunali vengano cedute a terzi per la presentazione di domande di contribuzione.

Il concessionario, inoltre, prende atto e accetta che i terreni di cui alla concessione, come riportati nell'elenco delle particelle, sono gravati dal diritto di Uso Civico; la concessione è di fatto a titolo precario e risolvibile dal Comune in qualunque momento si verifichi la necessità dell'uso pubblico da parte della collettività locale dei terreni stessi, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo. In caso di risoluzione della concessione per i motivi sopra esposti, il Comune si impegna a far concludere la stagione di monticazione in corso al momento in cui sorgono le cause di risoluzione.

La risoluzione della concessione comporterà per il Comune l'acquisizione della cifra annua di aggiudicazione proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo.

Art.11 - REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta su carta legale dovrà essere inviata a questo Comune nei modi e nei termini prescritti dal Bando di Gara, secondo il modello costituente l'Allegato_B.

All'offerta dovranno essere allegati i documenti indicati nel Bando di Gara.

Art.12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga, a proprie spese, a:

- predisporre e presentare un Piano Pastorale Aziendale/Foraggero per il comprensorio di pascolo, redatto da Dottore Agronomo/Forestale specializzato in gestione pastorale, entro il 30/04/2026, con possibilità di proroga di anni 1 (uno) per giustificabili motivazioni di forza maggiore; in sede di gara dovrà essere consegnato impegno sottoscritto tra l'azienda proponente ed il professionista incaricato alla redazione dello stesso (da allegare all'istanza di partecipazione).

Nel caso in cui il piano sia già presente o in possesso della ditta aggiudicataria la stessa presenterà in sede di gara impegno scritto e controfirmato da professionista incaricato dell'aggiornamento (da allegare all'istanza di partecipazione); il concessionario si impegna altresì a cedere al concedente all'atto della consegna di

quanto richiesto, i dati elaborati nel presente documento (pdf, shp file, dati relativi al carico ecc).

Le modalità gestionali espresse dal PPA/PPF, nel momento in cui tale documento sarà adottato dal Comune di Cesana Torinese ed approvato da Regione Piemonte, diventeranno vincolanti per la conduzione; se non rispettate potranno essere oggetto di contestazione ufficiale verso gli Enti preposti ai pagamenti di impegni PSR, oltre che, se perpetrate e reiterate nel tempo, oggetto di rescissione contrattuale.

- Accettare la concessione del comprensorio di pascolo, esercitare l'esercizio del pascolo nel territorio del Comune di Cesana Torinese, secondo il Regolamento Forestale Regionale vigente, il Regolamento Comunale Pascoli e le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" (Con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 si sono approvate le modifiche alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 del Piemonte", contenute nell'allegato approvato con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e modificato con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, riportate nell'allegato A), nel rispetto del patrimonio naturale e non apportare danni alla cotica erbosa.
- A cura del concessionario:
 - spese per la manutenzione ordinaria;
 - spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nullaosta necessari per la conduzione dell'alpeggio;
 - spese per tassa rifiuti (TARSU);
 - le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio.
- Il Concessionario non potrà apportare modifiche di alcun genere ai beni avuti in concessione se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- Il Concessionario dovrà mantenere in modo decoroso tutte le zone di attinenza al comprensorio.
- Il Concessionario dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- Il concessionario dovrà prendere visione dei documenti gestionali vigenti e prendere accordi con l'U.T. o chi per lui competente per l'attuazione delle direttive impartite dalla Commissione Pascoli Comunale.
- Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
- Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria e in particolare:
 - di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli dell'alpeggio;
 - del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo.
- Messa a disposizione, a sue spese, del personale necessario per il funzionamento della attività nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08.
- Osservanza delle norme e delle prescrizioni sanitarie e relative alle idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza dell'alpeggio.
- In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
 - miglioramento del pascolo: si rende necessario evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle

- cotiche a causa del calpestio; inoltre il concessionario ha l'obbligo di mantenere l'alpeggio in maniera decorosa, allontanando l'eventuale vegetazione invasiva nitrofila già dal primo anno di affidamento;
- provvedere al ripristino, a fine stagione, delle aree utilizzate, temporaneamente, per depositare l'attrezzatura necessaria per il corretto funzionamento dell'attività; dovranno essere rimosse tutte i presidi utili alla conduzione degli animali al pascolo quali picchetti, fili, tubazioni, vasche per l'abbeverata animale ecc...;
 - rimuovere e smaltire entro il primo anno di conduzione d'alpeggio le vasche da bagno presenti sull'area ed in passato utilizzate per precarie abbeverate animali e punti di attrazione;
 - pascolare le superfici concesse con la presente procedura: il concessionario ha l'obbligo di pascolare integralmente le superfici concesse. Le stesse saranno oggetto di verifica in tal senso al termine di ogni annualità di pascolo. Il mancato pascolamento dell'interezza del comprensorio, se non preventivamente concordata e comunicata, giustificata solamente da motivazioni contingibili, potrà essere oggetto di risoluzione contrattuale;
 - gestione delle risorse idriche: l'alpeggio è dotato di numerosi corsi d'acqua secondari e zone umide, utili all'abbeverata animale. Il posizionamento di presidi dedicati quali tubazioni e vasche dotate di galleggiante si rende tuttavia necessario per un corretto sfruttamento di tutti i settori di pascolo. Il concessionario ha l'obbligo di posizionare strumentazione dedicata all'allevamento animale; è fatto tassativo divieto di utilizzare vasche da bagno ed altri recipienti non idonei. Tutto il materiale posizionato in modo temporaneo durante la stagione andrà rimosso prima dell'avvenuta demonticazione dei capi.
- Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni previste dal PPA/PPF consegnato al Comune di Cesana Torinese secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 – NORME PER IL PASCOLO

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione del Comprensorio di Pascolo, al concessionario è posto divieto di:

- a) asportare il letame dal pascolo;
- b) effettuare il pascolo libero;
- c) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- d) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- e) circolare con veicoli non autorizzati;
- f) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- g) pascolare nelle zone vietate ed indicate in cartografia;
- h) lasciare cani atti alla guardiania e/o conduzione del bestiame incustoditi sul territorio d'alpeggio.
- i) Impiegare, per la gestione del lotto pascolivo, personale che non abbia un reale rapporto di lavoro in essere con l'aggiudicatario.

Durante il periodo di validità della concessione al concessionario è posto l'obbligo di rispettare quanto previsto dalle prescrizioni al pascolo in bosco previste dal vigente PFA, oltre che le Norme di Conservazione Generale per il Piemonte e quelle Sito Specifiche per le ZSC ove il pascolo sia ricompreso all'interno di tali aree.

Art. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di cui al presente Capitolato comporterà l'assunzione dei seguenti oneri da parte del concessionario:

- a) spese per tutto il personale impiegato nel funzionamento dell'attività;
- b) spese per le garanzie necessarie ed indicate all'art.12;
- c) spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nulla-osta necessari per la conduzione dell'alpeggio;
- d) spese per tassa rifiuti (TARSU);
- e) le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'alpeggio;
- f) autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o stipula di un contratto di assicurazione per il recupero di capi morti in alpe (da allegare all'istanza di partecipazione).

Art.15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CESANA TORINESE

Restano a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria per i beni esistenti alla data del verbale di consegna della concessione, che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, saranno programmati nei periodi concordati con il Concessionario.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente capitolato.

Art.16 - GARANZIE SU RISCHI E RESPONSABILITA' CIVILE

Con riferimento agli oneri prescritti dal capitolato d'oneri, il gestore ha l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative e di produrre, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze all'Amministrazione, pena l'impedimento di salita in alpeggio.

Il gestore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento/concessione e si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

A tal fine, le polizze dovranno prevedere l'impegno dell'impresa di assicurazione, mediante clausola esplicita o appendice, a:

1. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
2. comunicare all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata l'eventuale mancato pagamento del premio anniversario, del premio di regolazione o di eventuali appendici che comportano il pagamento di un premio;
3. indirizzare l'avviso di recesso, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, anche all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del gestore. Il progetto delle coperture assicurative del gestore dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Qualora il gestore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto prescritto dal presente articolo, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice da cui risulti la sussistenza dei requisiti indicati.

In particolare, dovranno essere attivate, con oneri a carico del gestore, le seguenti coperture assicurative:

- 1) **Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT)**, stipulata presso una primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve ricomprendere tutte le attività e le incombenze a carico del gestore derivanti dal capitolato d'oneri, nulla escluso né eccettuato (la polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale Gestore della struttura (utenza pubblica), la copertura per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione ed indicare esplicitamente la manleva in favore dell'Ente proprietario delle strutture da ogni responsabilità connessa alla gestione della struttura);
- l'assicurazione deve essere valida per tutti i danni cagionati a terzi durante il periodo di concessione, custodia, manutenzione e gestione, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli utenti dell'attività e i danni alle attrezzature;
- massimale non inferiore a € 2.000.000;
- l'assicurazione deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni:
 - primarietà della copertura in caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, da chiunque stipulate;
 - tutti gli assicurati sono considerati terzi tra loro, ad eccezione delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o custodia dei beni immobili e mobili oggetto della convenzione;
 - responsabilità civile da inquinamento accidentale;
 - responsabilità civile per danni a terzi da incendio, con limite non inferiore a € 2.000.000 per sinistro; la presente garanzia è assicurabile, a scelta del concessionario, anche mediante polizza incendio (garanzia ricorso terzi);
 - responsabilità civile per danni a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
 - responsabilità civile per danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dell'attività assicurata;
 - responsabilità civile per danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata;
 - responsabilità civile personale dei dipendenti, dei parasubordinati, collaboratori e delle persone del cui operato il gestore si avvale per danni cagionati a terzi, nello svolgimento delle proprie mansioni ed attività;
 - responsabilità civile da committenza;
 - responsabilità per cose in consegna e custodia;

2) Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – IN CASO IL LOCATORE ABBA DIPENDENTI - ai sensi:

- del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
- del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
- del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:
 - a. l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del concessionario derivanti dalla concessione, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto della compagnia;
 - b. il massimale deve essere adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del concessionario, con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000, con il limite per prestatore di lavoro o soggetto ad esso assimilabile non inferiore a € 1.500.000;
 - c. espressa estensione della copertura volta a ricomprendere:
 - I. rivalsa INAIL, INPS ed altri Enti previdenziali;

II. malattie professionali degli assicurati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro 12 mesi o periodo più ampio dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza medesima.

- 3) **Copertura assicurativa per il rischio incendio e altri danni subiti dai beni (immobili e mobili) condotti e custoditi in concessione stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:**
- a. Rischio locativo;
 - b. Ricorso terzi (qualora non sia garantito mediante copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi);
 - c. Fenomeno elettrico.
- 4) **Autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o stipula di un contratto di assicurazione per il recupero di capi morti in alpe.**

Il comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato.

Art.17 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, la quale avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art.18 - NOMINA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con la firma del contratto, assume la custodia del terreno e di tutto quanto relativo alla concessione in oggetto, e sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna di quanto in oggetto, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Art.19 - RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE

Il Concessionario è tenuto al rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico sanitari.

Art.20- OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Nel periodo di affidamento della concessione in oggetto, sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione che si rendano necessarie nel corso della concessione stessa, sia che queste vengano rilevate dal concessionario che dal Comune, nel corso di periodiche ispezioni. Per opere manutentive si intendono: regimazione delle acque superficiali e loro allontanamento attraverso la manutenzione di canaline e solchi trasversali esistenti o con la realizzazione di nuovi; interventi migliorativi del fondo stradale, ove necessario, previo accordo con concedente. Qualsiasi pericolo derivante dal cattivo stato di conservazione di quanto detto dovrà essere repentinamente segnalato al Comune e con lo stesso verranno concordate le modalità di risoluzione.

Tali opere dovranno comunque essere oggetto di apposite segnalazioni scritte al Comune, per sua opportuna conoscenza.

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei beni concessi.

Art.21 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, saranno programmati nei periodi concordati con il Concessionario.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente Capitolato.

Art.22 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al Comune, per iscritto, ogni problema, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione precaria, ed in particolare:

- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli;
- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;

Qualunque danno, la cui sistemazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai beni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art.23 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e a cose che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato.

Per la disciplina delle clausole assicuratorie obbligatorie si rimanda all'Art.11.

Art.24 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal Verbale di Consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso, e dovrà asportare tutte le attrezzature di proprietà.

Alla riconsegna dei beni, che dovrà essere oggetto di apposito Verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Concessionario, tutte le opere di ordinaria manutenzione, delle quali si dovrà fare cenno nel citato Verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Eventuali danni documentati che venissero arrecati nel corso della gestione ai beni concessi rimarranno a carico del Concessionario.

Art.25 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

Il Comune potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora:

- insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della conduzione, senza che il Concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno;
- venga rilevata inadempienza rispetto quanto definito dagli Art. 7-8-9-11-14-15-17;
- venga rilevata inosservanza del Piano Pastorale Aziendale/Foraggero e relativi aggiornamenti, qualora approvato da Regione Piemonte ed assunto dal Comune di Cesana Torinese;
- sussista la mancanza del deposito cauzionale, così come previsto dall'Art. 24 del presente capitolato di gara;
- sussista la mancanza della stipula di idonee coperture assicurative, così come previsto dall'Art. 11 del presente capitolato;
- sussista la mancanza del rilascio di autocertificazione attestante l'assunzione di responsabilità per il recupero di capi morti o di stipula di apposita assicurazione;
- venga rilevato il mancato versamento degli oneri contrattuali, nonché delle spese di registrazione del contratto debitamente dimostrati all'Amministrazione Comunale;
- venga effettuata una Sub concessione, anche solo parziale, delle superfici oggetto del presente bando;
- venga rilevata la mancata utilizzazione dei terreni senza giustificato motivo e la messa a riposo degli stessi, al fine di usufruire dei contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione, senza preventivo assenso del Comune;
- nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici, ecc);
- nel caso di realizzazione di qualsiasi opera priva di autorizzazione Comunale;
- nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione;
- venga rilevata la mancata custodia dei cani da pastore e da guardiania nelle vicinanze delle strutture di alpeggio e durante la conduzione al pascolo;
- venga effettuata una delimitazione, non autorizzata da parte dell'Amministrazione, dei sentieri percorribili da parte degli utenti mediante qualsivoglia mezzo fisso o mobile (a titolo esemplificativo fili, picchetti, recinzioni e presidi atti alla conduzione del bestiame);
- non osservanza delle pratiche gestionali espresse dal PPA/PPF come previsto dall'Art. 2 del presente Capitolato

Art.26 - VERIFICHE E PENALI

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Qualora il comprensorio di pascolo venga sotto caricato o sovra caricato, oppure ove vengano riscontrati, in sede di controlli, capi presenti in alpe ma non ricompresi nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al ripristino del carico effettivamente concesso e monticabile, oltre che al reintegro dei capi mancanti, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Art.27 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che il concedente dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva gestione dei beni, l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione dell'atto contrattuale, sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva della misura di 1 (una) annualità dell'importo di aggiudicazione, da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art.1957 – comma 2 – del C.C., nonché l'operatività entro 10 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di assegnazione al partecipante che segue in graduatoria.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza contrattuale e dovrà essere integrata ogni volta che il concedente abbia provveduto alla sua escussione anche parziale.

Art.28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del Concessionario.

Allegato_A

**Istanza di partecipazione gara per affidamento Comprensorio
di Pascolo CLAUSIS**

Al Comune di Cesana Torinese
Piazza Vittorio Amedeo 1 – 10054 Cesana Torinese (To)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMPRENSORIO DI PASCOLO COMUNALE
DENOMINATO CLAUSIS – CAMPAGNE DAL 2025 AL 2030**

Il sottoscritto
nato il a
CF
in qualità di
della ditta
con sede legale in
con partita IVA nr.

con la presente richiede di partecipare all'asta pubblica per la concessione del Comprensorio di Pascolo in oggetto e pertanto

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n° 231/2001 (divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione) e l'insussistenza delle condizioni che comportano l'impossibilità dell'assunzione di pubblici contratti, ai sensi della Legge 575/1965;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'utilizzo di concessione rilasciate da Enti Pubblici e/o di non aver subito annullamenti di precedenti concessioni;
- di non avere in corso, nei confronti del Comune di Cesana Torinese e/o con l'Unione Comuni Olimpici Vialattea o Comuni facenti parte, alla data di pubblicazione del presente bando, contenziosi e/o contestazioni per precedenti contratti/concessioni in genere e/o di non trovarsi in causa per qualsiasi altro motivo;
- di non aver subito condanne che prevedano sospensione o interdizione dai pubblici uffici negli ultimi cinque anni;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ in data _____;
- che, all'interno della propria azienda, sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di essere in regola con gli obblighi tributari, nonché quelli retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

- di aver preso esatta cognizione della natura dei beni da assegnare in concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sulla loro conduzione che sulla determinazione della propria offerta (confinamento cartografico del comprensorio, carico UBA, estremi catastali dei terreni resi disponibili, ecc.);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di asta pubblica, nel vigente Regolamento comunale ed in particolare:
 - di essere a conoscenza ed accettare che, nel corso della durata contrattuale, il comprensorio di pascolo assegnato possa essere suscettibile di variazioni annuali in termini di superfici disponibili al pascolo con eventuale riduzione del carico UBA previsto in gara, in base alle circostanze come meglio specificate nell'Art. 3 del bando di gara;
 - di riconoscere al Comune la facoltà di individuare, con l'ausilio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, specifiche zone con flora e fauna da tutelare, all'interno delle quali, di anno in anno, potrà essere imposta una particolare organizzazione del pascolamento o, al limite, sospensione dell'attività suddetta;
 - Obbligo di pascolare le superfici concesse al presente bando: il concessionario ha l'obbligo di pascolare integralmente le superfici concesse. Le stesse saranno oggetto di verifica in tal senso al termine di ogni annualità di pascolo.
 - Opere di miglioramento del pascolo: il concessionario ha l'obbligo, di provvedere a mantenere in maniera decorosa le pertinenze delle strutture d'alpeggio a disposizione dello stesso, allontanando vegetazione invasiva e nitrofila già dal primo anno di affidamento.
 - Di prendere atto di tutti gli Altri Obblighi dell'aggiudicatario indicati all'Art. 7 del capitolato di gara e di accettarli come condizione "sine qua non" relativamente all'aggiudicazione dell'alpeggio.
- di essere a conoscenza che i terreni dei pascoli comunali oggetto dell'affittanza, dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini di pascolo, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di alpeggi comunali e che è vietato subaffittare i pascoli.
- di essere informato, ai sensi degli art. 7 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m. ed i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- impegno sottoscritto tra l'azienda proponente ed il professionista incaricato alla redazione dello stesso (da allegare all'istanza di partecipazione).

_____ li _____
In fede

IL DICHIARANTE

DA ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Allegato_B

Modello per OFFERTA ECONOMICA

Marca da
bollo
(€ 16,00)

Al Comune di Cesana Torinese
Piazza Vittorio Amedeo 1 – 10054 Cesana Torinese (To)

OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMPRESORIO DI PASCOLO COMUNALE
DENOMINATO CLAUSIS – CAMPAGNE DAL 2025 AL 2030

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
nato il a
CF
in qualità di
della ditta
con sede legale in
con partita IVA nr.

Per la concessione del comprensorio in oggetto OFFRE il seguente rialzo percentuale sull'importo a base d'asta (riferimento art. 6 colonna F del bando di gara):

Rialzo in cifre (due cifre decimali)		%
Rialzo in lettere (due cifre decimali)		per cento

In caso di discordanza fra i rialzi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, farà fede il rialzo espresso in lettere.

Totale Prezzo Offerto in cifre	€	
Totale Prezzo Offerto in lettere	euro	

DICHIARA/NO, ALTRESÌ

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenuti nei documenti per l'affidamento e relativi allegati;
- che la presente offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente prorogabile di altri 60 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto;

_____, li _____

FIRMA/E

NOTA BENE

- **Occorre allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i.**
- **Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, incomplete**